

Milano, per la prima volta un giudice stabilisce che, se una coppia di fatto si scioglie, scatta il diritto all'assegno. È l'effetto della legge Cirinnà, ma a una condizione: che uno dei due partner si trovi in difficoltà economica

FRANCO VANNI

MILANO.

Se due conviventi si lasciano, chi dei due dovesse trovarsi in difficoltà economiche può chiedere gli alimenti all'altro. Lo afferma una sentenza del tribunale di Milano, che per la prima volta affronta questo profilo della legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016. Ed è quindi solo alle coppie che si sono lasciate dopo quella data che viene applicata la norma.

Pronunciandosi sul ricorso di una donna, che chiedeva un assegno mensile all'ex compagno, il giudice Giuseppe Buffone della nona sezione civile scrive: «*Una pretesa alimentare del convivente "more uxorio" (del convivente di fatto, ndr) è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016*», in quanto «*la legge 76 ha introdotto nell'ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente*».

Il provvedimento, emesso lo scorso 23 gennaio, è al centro della discussione fra giuristi esperti in diritto di famiglia. «La sentenza milanese è inedita e apre un tema importante, che riguarda potenzialmente migliaia di coppie in Italia — dice **Alberto Figone**, docente di Diritto Civile all'università di Genova e direttore scientifico della scuola di formazione legale **Milena Pini** — . Il nostro ordinamento, infatti, per convivenza di fatto intende tutte quelle situazioni in cui sia dimostrabile che due persone stanno insieme e convivono, indipendentemente dall'eventuale iscrizione ad appositi registri».

L'obbligo a corrispondere gli alimenti non riguarda infatti solo le coppie che hanno sottoscritto "contratti di convivenza", sempre previsti dalla legge Cirinnà. Ma tutte quelle coppie, omosessuali o etero, legate da un legame affettivo, che abbiano deciso di vivere nella stessa casa.

Cinzia Calabrese, avvocato matrimonialista e presidente in Lombardia dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf), dice: «Il pronunciamento del giudice Buffone indica una linea chiara. Eravamo in attesa di capire come la Cirinnà sarebbe stata applicata su questo punto, ora abbiamo un'indicazione ». La legge Cirinnà, e di conseguenza la sentenza che la richiama, prevede che l'assegno sia commisurato — nell'importo e nel periodo di erogazione — alla durata della relazione fra i due conviventi. E chesia dovuto solo a chi possa dimostrare di non avere reddito. «Fra le ex coppie giovani, la situazione in cui uno dei due non abbia reddito è statisticamente frequente — dice Figone — . Si ricordi però che la legge in questo senso è chiara: l'aiuto della persona in stato di necessità spetta anzitutto ai suoi genitori, solo in subordine all'ex convivente. Dopo, vengono i fratelli».

Gli alimenti non sono mai dovuti nel caso di coppie che si sono lasciate prima dell'entrata in vigore della legge 76. Per questo, il giudice Buffone nel respingere il ricorso della donna sottolinea come lei non abbia indicato se la relazione fosse finita dopo quella data. Un altro limite indicato nella sentenza è quello della competenza: per gli ex conviventi, anche con figli, la decisione sugli alimenti spetta al giudice civile monocratico. E non invece al tribunale collegiale, come succede per le coppie sposate.

La senatrice del Pd Monica Cirinnà, relatrice della legge 76, commenta: «La sentenza milanese va nel senso indicato dalla norma. Il fatto che siano riconosciuti gli alimenti non deve fare pensare a un'equiparazione con il matrimonio. Per le convivenze di fatto non è infatti previsto il mantenimento». E c'è una bella differenza. Se gli alimenti corrispondono alla soglia minima necessaria a condurre una vita dignitosa, il mantenimento in caso di divorzio consiste nell'obbligo per l'ex coniuge economicamente più forte di garantire all'altro il tenore di vita che aveva quando la famiglia era unita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA